

**Ordinanza
sull'approvazione della modifica dell'ordinanza
concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regola-
mento della Navigazione sul lago di Costanza)**

del 2013

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 56 della legge federale del 3 ottobre 1975¹ sulla navigazione interna;
visto l'articolo 5 della convenzione del 1° giugno 1973² per la navigazione del Lago
di Costanza,

ordina:

I

Il Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza del 13 gennaio 1976³ è
modificato come segue:

Data dell'ordinanza

Ordinanza concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della
Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

del 17 marzo 1976

Ingresso

Il Consiglio federale svizzero,

visti l'articolo 56 della legge federale del 3 ottobre 1975⁴ sulla navigazione interna e
l'articolo 5 della convenzione del 1° giugno 1973⁵ per la navigazione del Lago di
Costanza e

approvando il Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza adottato il 13
gennaio 1976 dalla Commissione internazionale della navigazione sul Lago di
Costanza,

ordina:

- 1 RS 747.201
- 2 RS 0.747.223.11
- 3 RS 747.223.1
- 4 RS 747.201
- 5 RS 0.747.223.11

II

La modifica del Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, adottata il 18 aprile 2013 dalla Commissione internazionale della navigazione sul lago di Costanza, è approvata secondo l'allegato ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

..... 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

747.223.1

Art. 0.01 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica

- a. al lago di Costanza, compreso il lago inferiore;
- b. al Vecchio Reno a partire dal ponte tra Rheineck e Gaissau fino allo sbocco nel lago di Costanza;
- c. al Nuovo Reno a partire dal ponte tra Hard e Fussach fino allo sbocco nel lago di Costanza;
- d. ai tronchi del Reno tra Costanza e il ponte stradale collegante Sciaffusa e Feuerthalen.

Art. 0.02 frase introduttiva, lett. p-r

Nella presente ordinanza:

- p. la «direttiva sulle imbarcazioni da diporto» indica la direttiva 94/25/CE⁶;
- q. per «sostanze che possono inquinare le acque» s'intendono le sostanze e le miscele⁷ che:
 1. sono classificate come pericolose per l'ambiente secondo l'allegato I parte 4 del Regolamento (CE) n. 1272/2008⁸ e vanno contrassegnate con il pittogramma di pericolo GHS09 (ambiente) e con almeno una delle seguenti denominazioni di pericolo:
 - H400 altamente tossico per gli organismi acquatici
 - H410 molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata o
 - H411 tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata,

⁶ Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15, modificata per l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 1137/2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1.

⁷ In Svizzera corrisponde a «preparati».

⁸ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2009, pag. 1; modificato l'ultima volta dal Regolamento (UE) n. 618/2012, GU L 179 del 11.07.2012, pag. 3.

2. sono classificate come pericolose per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE⁹ o della direttiva 1999/45/CE¹⁰ e vanno contrassegnate con il simbolo N, con la denominazione di pericolo «pericoloso per l'ambiente» e con almeno una delle seguenti denominazioni riferite a pericoli particolari, anche in combinazione con la frase R 53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico):

- R50 molto tossico per gli organismi acquatici

- R51 tossico per gli organismi acquatici;

- r. per «merci pericolose» s'intendono sostanze e oggetti il cui trasporto, a norma dell'allegato all'Accordo europeo del 26 maggio 2000¹¹ sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN), nella versione in vigore, e degli allegati A e B all'Accordo europeo del 30 settembre 1957¹² relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), nella versione in vigore, è vietato o previsto solo alle condizioni stabilite in tali accordi;

Titolo che precede l'art. 4.01

Capo IV: Segnali acustici e radiotelefonia

Da inserire prima del titolo del capo IV

Art. 4.05 Radiotelefonia

¹ Sui natanti che a norma dell'articolo 13.21 devono essere dotati di un impianto di radiotelefonia, tale impianto deve essere sempre sintonizzato sul canale 16 durante la navigazione.

⁹ Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, versione secondo GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

¹⁰ Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1; modificata l'ultima volta dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

¹¹ RS 0.747.208. L'allegato all'ADN non è pubblicato nella RU. Può essere visionato gratuitamente presso l'Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen o consultato online al sito www.bav.admin.ch.

¹² RS 0.741.621. Gli allegati all'ADR non sono pubblicati nella RU. Possono essere visionati gratuitamente presso l'Ufficio federale delle strade, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen o consultati online al sito www.astra.admin.ch. Copie stampate sono ottenibili presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

² Tramite gli impianti di radiotelegrafia sintonizzati sul canale 16 è consentito inviare solo i messaggi necessari per garantire la sicurezza della navigazione.

Art. 6.01 cpv. 2

² Chiunque non sia in grado di condurre con sicurezza un natante in seguito a deficienza fisica o psichica, all'abuso di alcol, all'assunzione di droghe o medicinali o per altre ragioni deve astenersi dal condurre un natante.

Art. 6.12 Navigazione a mezzo radar

¹ Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliare di navigazione se:

- a. il conduttore del natante è in possesso di un attestato ufficiale per la conduzione a mezzo radar o di un documento equivalente rilasciato da uno degli Stati costieri del lago di Costanza;
- b. al posto di pilotaggio si trova una seconda persona sufficientemente esperta nell'impiego di radar nella navigazione;
- c. il natante è dotato di un impianto di radiotelegrafia conformemente all'articolo 13.21.

² Se il natante è dotato di un posto di pilotaggio concepito per la guida con radar da parte di una sola persona, la presenza di una seconda persona secondo il capoverso 1 lettera b non è necessaria.

Art. 6.13 cpv. 2

² In caso di scarsa visibilità, su tutti i natanti la cui distanza tra posto di pilotaggio e prua è superiore a 15 m l'impiego del radar a norma dell'articolo 6.12 è obbligatorio. Gli altri natanti debbono ridurre la loro velocità in funzione della visibilità ridotta, tranne i natanti che ricorrono alla navigazione a mezzo radar (a norma dell'art. 6.12).

Art. 8.01 Divieto di trasporto di massima

Il trasporto di sostanze che possono inquinare le acque e di merci pericolose è vietato.

Art. 8.02 Deroghe concernenti il trasporto di merci pericolose che vanno trattate come sostanze che possono inquinare le acque

L'articolo 8.01 non si applica al trasporto di sostanze che possono inquinare le acque e di merci pericolose di cui:

- a. alla sottosezione 1.1.3.1 lettera a dell'allegato all'ADN¹³ e
- b. alla sottosezione 1.1.3.3 dell'allegato all'ADN, tenuto conto che l'espressione «natante» corrisponde all'espressione «nave» impiegata nell'ADN.

Art. 8.03 Deroghe concernenti il trasporto di merci pericolose che non vanno trattate come sostanze che possono inquinare le acque

Purché si tratti di sostanze che non possono inquinare le acque e purché il loro trasporto con veicoli a motore venga effettuato su chiatte da traghetto appositamente omologate, l'articolo 8.01 non si applica alle seguenti merci pericolose:

- a. merci di cui alla sottosezione 1.1.3.1 lettere b, c o e dell'allegato A all'ADR¹⁴,
- b. merci di cui alla sottosezione 1.1.3.2 lettere a, b, d, e o f dell'allegato A all'ADR, e
- c. merci di cui alla sottosezione 1.1.3.3 dell'allegato A all'ADR.

Art. 11.04 Titolo dell'articolo e cpv. 4

Divieto di fare il bagno, di effettuare immersioni e di tuffarsi dai ponti

⁴ È vietato tuffarsi dai ponti nel canale di navigazione se si stanno avvicinando dei natanti.

Art. 12.05 cpv. 2

² I titolari di un certificato di capacità ufficiale rilasciato da uno Stato costiero del lago di Costanza sono esonerati dall'esame pratico (secondo il cpv. 1 lett. c) per l'ottenimento delle licenze di condurre corrispondenti secondo l'articolo 12.02.

Art. 13.05 Rumore massimo ammissibile in servizio

Il livello di pressione acustica dei natanti, misurato secondo la norma EN ISO 2922:2000 sulla misurazione del rumore aereo emesso dai natanti sulle

¹³ RS 0.747.208. L'allegato all'ADN non è pubblicato nella RU. Può essere visionato gratuitamente presso l'Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen o consultato online al sito www.bav.admin.ch > Basi > Prescrizioni > Accordi internazionali.

¹⁴ RS 0.741.621. Gli allegati all'ADR non sono pubblicati nella RU. Possono essere visionati gratuitamente presso l'Ufficio federale delle strade, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen o consultati online al sito www.astra.admin.ch > Temi > Traffico pesante e merci pericolose > Merci pericolose > Diritto internazionale. Copie stampate sono ottenibili presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

acque interne e nei porti¹⁵, non deve superare 72 dB (A). Sono riconosciuti altri procedimenti di misurazione che consentono di misurare il livello di pressione acustica in modo almeno altrettanto preciso, che offrono lo stesso livello di protezione e che raggiungono gli stessi obiettivi. Su richiesta occorre esibire all'autorità competente la documentazione comprovante l'equivalenza del procedimento adottato.

Art. 13.11d Riduzione delle emissioni di particolato di motori diesel

¹ Le emissioni di particolato di motori diesel la cui potenza è superiore, per ogni motore, a 37 kW devono essere ridotte con mezzi adeguati. Questa disposizione non si applica a motori diesel di natanti da diporto o di battelli passeggeri omologati per il trasporto di 12 passeggeri al massimo.

² Sono considerati mezzi adeguati a ridurre le emissioni di particolato:

- a. un sistema per il quale è stato dimostrato, secondo il programma dell'UN/ECE concernente la misurazione del particolato (PMP)¹⁶ nei cicli rilevanti per i natanti di cui alla norma EN ISO 8178-4:1996 (Motori alternativi a combustione interna – Misurazione di emissioni allo scarico; Parte 4: Cicli di prova per diverse applicazioni dei motori)¹⁷, che può essere rispettato il valore limite del numero di particelle di 1×10^{12} kWh⁻¹ per particelle solide di diametro pari o superiore a 23 nm;
- b. un sistema di filtri antiparticolato compreso tra quelli indicati nell'elenco dei filtri antiparticolato dell'Istituto austriaco di assicurazione contro gli infortuni (Österreichische Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, AUVA), dell'Associazione professionale tedesca dell'edilizia (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, BGBau), dell'Ufficio federale svizzero dell'ambiente e dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA)¹⁸ o
- c. filtri equivalenti per quanto concerne le emissioni di antiparticolato.

³ I capoversi 1 e 2 sono applicabili ai natanti che

¹⁵ La norma può essere visionata e richiesta presso l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

¹⁶ Il programma può essere visionato e richiesto al link www.unece.org/unece/search?q=pmp+programm

¹⁷ La norma può essere visionata e richiesta presso l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch

¹⁸ L'elenco dei filtri antiparticolato stilato dall'Ufficio federale dell'ambiente e dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può essere consultato online al link <http://www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html?lang=it>.

- a. vengono omologati per la prima volta per la navigazione dopo il 1° gennaio 2015 nel campo d'applicazione della presente ordinanza (art. 0.01) o
- b. il 1° gennaio 2014 erano già omologati nel campo d'applicazione della presente ordinanza (art. 0.01) e dopo il 1° gennaio 2015 vengono dotati di uno o più motori diesel di propulsione (nuova motorizzazione), sempre che nel caso di una nuova motorizzazione tali misure per la riduzione delle emissioni di particolato risultino attuabili sotto il profilo tecnico ed economico.

Art. 13.20 cpv. 3-6

³ Sui natanti indicati qui di seguito, per ogni persona presente a bordo il cui peso corporeo è pari o superiore a 40 kg deve essere disponibile un giubbotto di salvataggio con colletto che assicura una spinta idrostatica di almeno 100 N:

- a. natanti da diporto a propulsione meccanica;
- b. natanti da pesca professionale;
- c. natanti a remi che circolano al di fuori della zona costiera (art. 6.11 cpv. 1), eccetto i natanti da competizione per regate;
- d. natanti a vela.

⁴ Per ogni persona presente a bordo il cui peso corporeo è inferiore a 40 kg deve essere disponibile, sui natanti di cui al capoverso 3, un adeguato giubbotto di salvataggio con colletto che assicura una riserva di galleggiabilità sufficiente.

⁵ Sui natanti di cui al capoverso 3 che non dispongono di un locale di stoccaggio sufficientemente stagno agli spruzzi e alle intemperie da adibire al deposito dei mezzi di salvataggio di cui ai capoversi 3 o 4, le persone che si trovano a bordo devono avere a disposizione o indossare un ausilio al galleggiamento conforme alla norma EN ISO 12402-5:2006 (Parte 5: Sostegni alla galleggiabilità (livello 50) – Requisiti di sicurezza)¹⁹. Tale disposizione si applica segnatamente a:

- a. tavole ad aquilone;
- b. tavole a vela;
- c. jole a vela o multiscafi;
- d. canoe o caiachi.

⁶ Sui natanti da diporto a motore con una potenza superiore a 30 kW e sui natanti a vela con zavorra fissa devono essere disponibili, oltre ai mezzi di salvataggio di cui ai capoversi 3 e 4, un salvagente da lancio adeguato con una spinta idrostatica di almeno 100 N e una sagola galleggiante lunga almeno 10 m.

¹⁹ La norma può essere visionata e richiesta presso l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

Da inserire prima del titolo del capo XIV

Art. 13.21 Impianti di radiocomunicazione

¹ I natanti menzionati qui di seguito devono essere dotati di un impianto di radiotelefonica in grado di trasmettere e ricevere sui circuiti nave-nave e nave-terra:

- a. i battelli passeggeri omologati per il trasporto di più di 12 passeggeri;
- b. i natanti adibiti al trasporto di merci con lunghezza superiore a 20 m;
- c. i natanti che impiegano il radar come ausilio per la navigazione (art. 6.12);
- d. i natanti impiegati per compiti di pertinenza statale o per l'idrologia o l'idrografia;
- e. i natanti impiegati a scopo di salvataggio e di soccorso.

² I requisiti applicabili agli impianti di radiotelefonica di cui al capoverso 1 e l'impiego delle frequenze sono retti dalle prescrizioni cantonali.

Art. 14.01 cpv. 6 e 7

⁶ L'autorità competente può negare l'ammissione di natanti di costruzione speciale come i natanti a cuscino d'aria, gli idroscivolanti, i natanti ad ali portanti, i sottomarini, ecc. se richiesto dalla sicurezza e dalla fluidità della navigazione o dalla protezione dell'ambiente e della pesca.

⁷ Non sono ammessi i natanti seguenti:

- a. i natanti che per costruzione o per uso sono destinati prevalentemente a scopi di abitazione (p.es. cassette o abitazioni galleggianti);
- b. i natanti anfibi; e
- c. i natanti a propulsione meccanica la cui lunghezza dello scafo, misurata secondo la norma EN ISO 8666:2002²⁰, è inferiore a 2,50 m.

Art. 16.03^{bis} Disposizioni transitorie concernenti la modifica del TT MMMM 2013

¹ Per il conseguimento di un brevetto ufficiale per radar o di una patente equivalente (art. 6.12 cpv. 1 lett. a) si applica un termine transitorio di due anni dall'entrata in vigore della modifica del TT MMMM 2013.

²⁰ La norma può essere visionata e richiesta presso l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

² Le miscele²¹ trasportate secondo gli articoli 8.02 e 8.03 e classificate, contrassegnate e imballate in conformità alla direttiva 1999/45/CE²² possono, in virtù dell'articolo 61 comma 4 capoverso 2 del Regolamento (CE) n. 1272/2008²³:

- a. essere immesse sul mercato fino al 1° giugno 2015; e
- b. essere trasportate fino al 1° giugno 2017.

³ Per la sostituzione di mezzi di salvataggio che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13.20 nella versione modificata del TT MM 2013 si applica un termine transitorio di tre anni dall'entrata in vigore della modifica.

⁴ Per l'acquisto e la messa in servizio dell'impianto di radiotelefonía di cui all'articolo 13.21 si applica un termine transitorio di un anno dall'entrata in vigore della modifica.

²¹ In Svizzera corrisponde a «preparati».

²² Vedi nota ad art. 0.02 lett. q n. 2.

²³ Vedi nota ad art. 0.02 lett. q n. 1.